

■ DELIBERAZIONE 24 aprile 2008

Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. *(GU n. 110 del 12-5-2008)*

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono definite le modalità di attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste la propria deliberazione del 21 marzo 2007 avente ad oggetto direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto opportuno emanare ulteriori direttive recanti chiarimenti operativi circa le opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

E m a n a

le seguenti direttive:

Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.

Ad integrazione delle indicazioni già fornite con direttive del 21 marzo 2007, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni per quanto attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto da parte di un lavoratore che già abbia effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso l'utilizzo dei moduli TFR1 o TFR2) e che successivamente abbia attivato un nuovo rapporto di lavoro.

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, si evidenzia l'esigenza che i datori di lavoro, al momento

della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto. Laddove tale attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredare la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad esempio, con copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto (al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, relativo alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, prescrive che il datore di lavoro conservi il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà del lavoratore e ne rilasci copia controfirmata per ricevuta allo stesso) ovvero, nell'ipotesi di conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa.

Sulla base della verifica della situazione di cui sopra, si esplicitano di seguito le alternative che si rendono possibili.

Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare (come espressamente previsto dall'art. 8, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 252/2005).

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione.

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.

In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell'ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005, attraverso la compilazione del modello TFR2 allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio 2007.

Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione.

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

È evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di

lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Al fine di fornire uno strumento di utile ausilio per la corretta manifestazione di volontà in ordine alla fattispecie sopra rappresentata, si allega uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all'atto dell'assunzione. Resta ovviamente inteso che, in considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata espressione di volontà, che, come detto, comportano la destinazione integrale del TFR ad una forma pensionistica complementare collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui una adeguata comunicazione al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.

Roma, 24 aprile 2008

Il presidente: ScimI'

Allegato

----> [Vedere allegato a pag. 43](#) <----